

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
INDIVISIBILI ANNO 2013**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 10, comma 4^{quater}, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

VISTA la delibera di C.C. del n. ..., relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui rifiuti e sui servizi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura

tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento, con opportune varianti, il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, con nota prot. 146/UT del 21/10/2013, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2013, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 novembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del Tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad introdurre la maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del Tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del Tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, non più modificabile in aumento da parte del Comune ed il cui gettito sarà interamente riservato allo Stato;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario una ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso Tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacente alle esigenze del Comune e del gestore del servizio;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune, fatto salvo l'utilizzo obbligatorio del modello F24 o del bollettino intestato all'Agenzia delle Entrate per il versamento dell'ultima rata;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore Gestione delle Entrate e SUAP attesa la comunicazione 146/UTG del 21/10/2013;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso da

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti:

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze Domestiche

Riepilogo Famiglie

Famiglie	Nuclei	Superficie	Quote	Superficie	Coeff.	Coeff.
	Fam.	tot.	Famiglia	media	parte	parte
	n	abitazioni	%	abitazioni	fissa	variab.
		m2		m2	Ka	Kb
Famiglie di 1 componente	1.333	114.552,70	14,36 %	85,94	0,81	1,00
Famiglie di 2 componenti	1.795	163.358,20	19,34 %	91,01	0,94	1,80
Famiglie di 3 componenti	2.145	198.487,00	23,11 %	92,53	1,02	2,00
Famiglie di 4 componenti	2.582	243.331,20	27,82 %	94,24	1,09	2,20
Famiglie di 5 componenti	981	93.481,10	10,57 %	95,29	1,10	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	446	43.372,86	4,80 %	97,25	1,06	3,40
Totali	9.282	856.583,06	100,00 %	92,28		

Riepilogo Tariffe

Famiglie	Quota		Quota	Quota	Tariffa Media
	Fissa	Fissa	Media	Media	
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	per Famiglia	per Persona	
		Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	1,0864	93,36	134,71	134,71	228,07
Famiglie di 2 componenti	1,2608	114,74	242,48	121,24	357,22
Famiglie di 3 componenti	1,3681	126,59	269,42	89,81	396,01
Famiglie di 4 componenti	1,4620	137,78	296,36	74,09	434,14
Famiglie di 5 componenti	1,4754	140,59	390,66	78,13	531,25
Famiglie di 6 o più componenti	1,4217	138,26	458,02	76,34	596,28

Riepilogo Simulazione Tariffe Utenze non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	32	5.447,00	0,54	4,75	7,4024	1,1077	8,5101
2	Cinematografi e teatri	1	1,00	0,40	3,51	5,4833	0,8185	6,3018
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	7	525,00	0,44	3,90	6,0316	0,9095	6,9410
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	11	1.339,00	0,74	6,55	10,1440	1,5274	11,6715
6	Esposizioni, autosaloni	58	11.222,15	0,57	5,04	7,8136	1,1753	8,9889
7	Alberghi con ristorante	1	1,00	1,21	10,68	16,5868	2,4905	19,0774
8	Alberghi senza ristorante	4	2.532,00	0,97	8,50	13,2969	1,9822	15,2791
9	Case di cura e riposo	4	4.832,00	1,09	9,62	14,9419	2,2434	17,1852
10	Ospedali	1	30,00	1,14	10,07	15,6273	2,3483	17,9756
11	Uffici, agenzie, studi professionali	94	5.812,00	1,03	9,10	14,1194	2,1221	16,2415
12	Banche ed istituti di credito	6	1.027,00	0,79	6,93	10,8294	1,6161	12,4455
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	268	19.904,22	0,99	8,70	13,5710	2,0288	15,5999

N. Attività	Numero	Superficie	Coeff.	Coeff.	Quota	Quota	Tariffa	
	oggetti	totale	parte	parte	Fissa	Variabile	Totale	
	n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2	
Plurilicenze alimentari e/o miste								
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38	1.637,28	4,42	38,93	60,5899	9,0784	69,6683
28	Ipermercati di generi misti	1	250,00	2,19	14,53	30,0208	3,3884	33,4092
29	Banchi di mercato genere alimentari	2	1.179,00	3,35	29,50	45,9222	6,8793	52,8015
30	Discoteche, night club	1	1,00	1,34	11,80	18,3689	2,7517	21,1206
Totale		882,00	94.892,75					

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 21 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

DELIBERA ALTRESÌ

- di stabilire che l'importo del Tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, il cui gettito è riservato integralmente a favore del bilancio statale;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso Tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in 4 rate con scadenze mensili, fissate rispettivamente nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2013 e febbraio 2014, mentre la maggiorazione standard deve essere comunque versata entro il 16 dicembre c.a..
- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza del mese di dicembre;
- di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra Tributo sui rifiuti e Tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo dovuto a conguaglio, nonché su bollettino di conto corrente postale postale;
- di stabilire che la presente delibera dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- di stabilire infine che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, la presente delibera dovrà essere pubblicata anche sul sito web istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della data della prima scadenza di versamento.

Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica:

Approvazione Tariffe TARES

Parere FAVOREVOLE

Li: 29 / 11 / 2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Antonio D'Anfella



In ordine alla regolarità contabile:

Approvazione Tariffe TARES /

Li: 29 / 11 / 2013

IL RAGIONIERE GENERALE

D.ssa Maria Topo

